


Ordine dei Geologi
della Regione Umbria



Regione Umbria

**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO PER GEOLOGI
(D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)**

ACCORDO DI CONVENZIONE E COOPERAZIONE

TRA

Ordine dei Geologi della Regione Umbria (di seguito denominato anche "ORDINE") con sede legale in Perugia, Via Martiri dei Lager, 58 C.A.P. 06128, Codice Fiscale n. 94038780543 nella persona del Presidente, Dott. Geol. Filippo Guidobaldi, nato a Foligno (PG) il 09/03/1960, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ORDINE;

E

La Regione Umbria (di seguito denominata anche "REGIONE") con sede legale in Perugia, Corso Vannucci 1 Perugia C.F. 80000130544, rappresentata dal Dott. Geol. Borislav Vujovic, nato a Perugia il 02/04/54, domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche ed agisce in nome e per conto della Regione Umbria;

(di seguito denominati anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSA

1. L'art. 7 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1, prevede espressamente per i professionisti "l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale", stabilendo, al contempo, che la "violazione dell'obbligo" costituisce illecito disciplinare.
2. Con Regolamento per la Formazione e l'aggiornamento Professionale Continuo (di seguito denominato anche "**Regolamento**", approvato con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30/11/2013, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dettato le norme secondo cui gli iscritti all'Albo Unico nazionale devono ottemperare all'obbligo suddetto.
3. Ai sensi dell'Art. 7, comma 5, del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, gli eventi di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo possono essere organizzate e svolte in via continuativa, senza alcuna autorizzazione e previo accreditamento del singolo evento, dagli Ordini Regionali, in cooperazione o convenzione con Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale italiano, Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche, e Enti pubblici in genere.
4. L'Ordine dei Geologi della Regione Umbria ha, pertanto, l'onere di favorire, in termini numerici e qualitativi, mediante iniziative di cooperazione, le occasioni formative per i propri iscritti, anche in convenzione con altri soggetti dotati di determinati requisiti istituzionali.
5. La REGIONE ha natura giuridica di ENTE PUBBLICO;

6. La REGIONE ha maturato, nel corso della propria attività istituzionale, esperienza specifica nel campo della divulgazione tecnico-scientifica e tale esperienza riveste un notevole significato anche per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.
7. È interesse comune delle Parti cooperare, in convenzione, al fine di accrescere la competenza degli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi attraverso iniziative formative mirate che saranno progettate e realizzate di concerto tra le stesse parti.
8. In particolare, le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale dei geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale e degli Uffici Regionali.
9. L'ORDINE e la REGIONE sono intenzionati a cooperare per il perseguimento delle finalità e delle attività di cui ai precedenti punti, in quanto è stato manifestato, da entrambe le Parti, l'interesse a collaborare per il raggiungimento, da parte di ciascuna, delle proprie finalità specifiche.
10. È stata, altresì, espressa convergenza sulla necessità di sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare le qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura tra gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi.
11. Con DGR n. 574 del 23/05/2016 è stato approvato il presente accordo di convenzione e cooperazione tra Regione Umbria e Ordine dei Geologi della Regione Umbria.

Tanto premesso, tra le Parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONTENUTO, INTERPRETAZIONE E FINALITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è costituito dalle premesse di cui sopra e dagli articoli di seguito riportati, che sono stati congiuntamente e specificamente negoziati, predisposti, concordati e approvati dalle parti, anche ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. e viene stipulato al fine di definire le condizioni di progettazione e organizzazione delle attività formative aventi ad oggetto temi di comune interesse delle Parti.
2. Il presente accordo è da ritenersi valido ed efficace previa approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, quale soggetto che vigila sullo svolgimento di Formazione e Aggiornamento Professionale Continuo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5°, del Regolamento.
3. fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia d'interpretazione del contratto, le disposizioni dell'accordo debbono essere, in ogni caso, interpretate nel senso più favorevole al conseguimento delle finalità di cui alle premesse.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'ORDINE E DELLA REGIONE

1. L'ORDINE ed il SOGGETTO si impegnano a definire eventi, rappresentati da seminari, corsi, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche settoriali di comune interesse e previsto dall'art. 4 del Regolamento, nonché a rendere operativo tale programma mediante lo svolgimento in tutto o in parte di dette attività attraverso:

- a) lezioni frontali
- b) lezioni in laboratorio
- c) workshop ed attività di ricerca e simulazione.

Gli eventi proposti nell'ambito della presente convenzione saranno realizzati a titolo gratuito per gli iscritti all'Albo Unico Nazionale dei Geologi che aderiranno.

Rimane salva la facoltà, da parte del SOGGETTO, di stabilire una quota di partecipazione per uno o più eventi, ma in tal caso dovrà versare al C.d.G. una quota di iscrizione annuale all'Elenco dei Formatori Accreditati (EFA) pari a € 600,00 (oltre IVA), come previsto dal C.d.G. in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera f) del Regolamento.

2. L'ORDINE e la REGIONE definiscono su base annuale, mediante "Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo", i contenuti formativi, l'organizzazione, le modalità di gestione ed i costi dell'attività formativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*”, compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze funzionali delle Parti, comprendono, tra gli strumenti formativi utilizzati, quali previsti dal Regolamento.

4. L’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione, la sottoscrizione e l’accreditamento ai sensi del Regolamento dei “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*”, il proprio Consigliere Dott. Geol. Francesco Brunelli

5. La REGIONE, mediante la sottoscrizione del presente accordo, individua, quale referente e delegato per la definizione e la sottoscrizione dei “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*”, il Dott. Geol. Andrea Motti in qualità di Responsabile della Sezione 1 “Caratteristiche geologiche del territorio” del Servizio Geologico e Sismico;

6. Resta inteso tra le Parti che i singoli corsi e/o eventi previsti dai “*Programmi di Aggiornamento Professionale Continuo*” dovranno essere preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale dei Geologi ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10, comma 1°, del Regolamento, con la conseguenza che i detti corsi e/o eventi saranno da ritenersi validi ed efficaci solo a seguito della comunicazione della relativa delibera di approvazione da parte dello stesso Consiglio Nazionale dei geologi ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, commi 1° - 5°, del Regolamento oppure nelle eccezionali ipotesi regolate espressamente dall’art. 9, comma 6° del Regolamento.

ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO

1. Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2016, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e, successivamente alla scadenza, le Parti avranno facoltà di procedere alla stipula di una nuova convenzione annuale.

ART. 4 – DATI E DOCUMENTI

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati e i documenti comunque resi disponibili e/o raccolti in virtù della stipula e nel corso dell’esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1 del presente accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata

ART. 5 – LEGGE E FORO GIURISDIZIONALE


1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicheranno le disposizioni del D.P.R. n. 12372012 e del Regolamento, che prevarranno anche sulle previsioni del presente accordo in caso di contrasto, nonché l’ulteriore normativa applicabile ed all’esecuzione del presente accordo, dei “*Progetti di Aggiornamento Professionale Continuo*”.

2. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo, dei “*Progetti di Aggiornamento Professionale Continuo*” stipulati in attuazione di esso e delle relative obbligazioni, rispettivamente a carico dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria e della REGIONE, sono devolute in via esclusiva al Foro di Perugia.

PERUGIA, li 31/05/16

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi



Regione Umbria

Il Dirigente
Borislav Vujovic

